



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 febbraio 2014
(OR. bg, en)

Fascicolo interistituzionale:
2010/0210 (COD)

6128/14
ADD 1

CODEC 310
MIGR 15
SOC 83

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica ceca e della Polonia

La Repubblica ceca e la Polonia sono del parere che la *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali* non sia conforme con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE. La Repubblica ceca e la Polonia ritengono che i criteri di ammissione, l'accesso al mercato del lavoro e i diritti dei lavoratori spettanti ai lavoratori stagionali possano essere sufficientemente disciplinati a livello nazionale. I lavoratori stagionali accolti in uno Stato membro non influenzano il mercato del lavoro di un altro Stato membro in quanto, sulla base della direttiva in oggetto, essi non hanno diritto alla mobilità intra-UE. Pertanto, non occorre legislazione a livello UE. Di contro, la lunga e complicata procedura istituita dalla

direttiva può ostacolare il flusso di lavoratori stagionali e dare luogo a carenza di manodopera, specialmente negli Stati membri che fanno affidamento sui lavoratori stagionali di paesi terzi, in particolare nel settore agricolo.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva che contempla anche soggiorni non superiori a 90 giorni, la Repubblica ceca e la Polonia sono perplesse circa la coerenza e la compattezza dell'acquis di Schengen. La direttiva, stabilendo condizioni relative ai soggiorni non superiori a 90 giorni, interferisce con le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen (codice dei visti e convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). In particolare, è motivo di particolare preoccupazione la proroga obbligatoria di un soggiorno di breve durata mediante un visto per soggiorno di lunga durata nel territorio di uno Stato membro. Tenendo presente che i visti per soggiorni di lunga durata devono essere rilasciati, in linea di principio, per soggiorni di durata superiore a 90 giorni e, in genere, al di fuori del territorio degli Stati membri, tale misura violerebbe la coesione della politica in materia di visti e potrebbe creare il rischio di abusi.

La Repubblica ceca e la Polonia nutrono gravi dubbi circa l'adeguatezza dell'articolo 79 del TFUE quale base giuridica della direttiva. A loro parere, esso non si applica alla politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

La Repubblica di Bulgaria ha dato in linea di principio un appoggio coerente alla proposta di direttiva, mantenendo però al contempo una propria riserva sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2, punto (i), in quanto ritiene che il testo non sia sufficientemente conforme con la base giuridica, infatti l'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede soltanto *l'equo ma non il pari trattamento dei cittadini dei paesi terzi* regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Tenendo ciò presente, l'accesso regolamentato di cittadini di paesi terzi alla sicurezza sociale con diritti del tutto parificati a quelli dei cittadini dell'UE non deriva dalle disposizioni del TFUE e, in particolare, dalla base giuridica della proposta, cioè l'articolo 79 del TFUE, e contraddice lo statuto della cittadinanza UE ed in particolare i diritti in campo sociale a cui si collega.

In conseguenza di quanto sin qui esposto, v'è una contraddizione con le altre disposizioni del TFUE, specialmente in materia di sicurezza sociale - ad esempio, il testo proposto imporrebbe alla Bulgaria considerevoli modifiche alla struttura e al finanziamento del sistema sanitario (assicurazione e dotazione di bilancio) - e taluni dei benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della proposta di direttiva). In Bulgaria, l'accesso al sistema sanitario, alle prestazioni familiari e alle indennità di invalidità dipende dal requisito della residenza stabile nel paese, che legittimamente vogliamo mantenere per i cittadini di paesi terzi. Una modifica di siffatta natura che dovremo affrontare nel processo di recepimento della direttiva, a nostro parere, contraddice la chiarezza della ripartizione di competenze tra l'UE e gli Stati membri, come pure il principio di sussidiarietà secondo il trattato di Lisbona (argomentazione tratta dall'articolo 79 e dall'articolo 153, paragrafo 4, primo trattino, in relazione all'articolo 153, paragrafo 1, lettere c) e g) del TFUE).

Come ulteriore motivazione, si dovrebbe altresì mettere in rilievo i dibattiti in corso avviati da taluni Stati membri che mettono in discussione il principio di parità di trattamento dei cittadini UE – in violazione dell'articolo 18 del TFEU che impedisce la discriminazione in base alla cittadinanza – specialmente successivamente alla scadenza di tutte le possibili restrizioni alla libertà di circolazione di lavoratori bulgari (e romeni) sul territorio dell'UE.

Stanti le condizioni di incertezza per i nostri stessi cittadini di esercitare il proprio diritto di libera circolazione nell'UE, e tenendo conto della motivazione suaccennata, la Repubblica di Bulgaria non può essere favorevole a prevedere un'estensione dei diritti per i cittadini di paesi terzi, specialmente alla luce della transitorietà della loro attività lavorativa e della loro residenza sul territorio dell'UE.